

Mantova, lì **30/09/2013**
Circolare N. 35/2013

Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi -

Scatta da domani l'aumento dell'IVA al 22%

La crisi di Governo blocca l'approvazione del decreto legge che avrebbe dovuto rinviare l'aumento dell'IVA al 1° gennaio 2014 quindi:

- da domani, **1° ottobre 2013**, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal **21% al 22%** (poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 già differito al 1° ottobre ad opera dell'art. 11 del DL n. 76/2013);
- restano invece invariate le aliquote **ridotte del 4% e del 10%**.

Il Governo potrebbe approvare, anche successivamente, un decreto legge di blocco, ma le modifiche dovranno essere gestite da tale momento; pertanto da martedì 01 ottobre si dovranno **aggiornare le procedure** operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22%.

Di seguito ricordiamo alcune regole per la corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del **momento di effettuazione** dell'operazione di cui all'art. 6 del DPR 633/72, pertanto:

- per le **cessioni di beni immobili**, l'aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati dal 01.10.2013, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l'imposta è dovuta nella misura del 21%.
- Per le **cessioni di beni mobili**, per le quali l'aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per **acconti incassati** o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l'IVA al 21%;
- Per le **fatture differite**, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di **settembre 2013**, per le quali la fattura deve confluire nella liquidazione del mese di settembre, **verrà applicata l'aliquota del 21%**;
- Per le **prestazioni di servizi**, di regola il momento di effettuazione è ancorato al **pagamento del corrispettivo**, o alla precedente emissione della fattura, pertanto le eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, **ma incassate e fatturate dal 1° ottobre sono soggette all'aliquota del 22%**;
- Stessa procedura per eventuali **parcelle "proforma"** emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno "correggere" l'importo dell'IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%;
- per i **servizi generici**, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), prestati da soggetti passivi d'imposta in altro Stato a un soggetto IVA italiano (il quale deve operare il *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72), **si applica l'aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione.**

Sul punto, si ricorda che la circolare n. [16/E/2013](#) ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all'atto del **ricevimento della fattura**, o altro documento attestante l'operazione, emesso del prestatore non residente;

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telex 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio

- per i commercianti al dettaglio dovrà essere modificata l'aliquota IVA degli scontrini e delle ricevute fiscali nei registratori di cassa e/o sulle ricevute fiscali manuali e creata una colonna a parte sul registro dei corrispettivi;
- In caso di emissione di **note di variazione** in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota per operazione svolte in precedenza, si rende applicabile la **medesima aliquota** vigente alla data di effettuazione dell'operazione originaria. In quanto siccome trattasi di variazione di un'operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è "legato" al trattamento fiscale cui è stata assoggettata **l'operazione originaria**. Pertanto, se all'operazione originaria è stata applicata l'aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell'entrata in vigore dell'aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso **successivamente** al 1° ottobre 2013.

Resta fermo che, per le fatture emesse entro il 30.9.2013, l'IVA si applica nella misura del **21%**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it